

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNALE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione protocollo n. 0201623 del 4 agosto 2020 con cui sono state trasmesse la relazione illustrativa a firma del Segretario Comunale, nonché Direttore generale protocollo n. 200485 del 3 agosto 2020 e la relazione Tecnico Finanziaria a firma del Responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane protocollo n. 0201451 del 4 agosto 2020 e l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2020 del personale dirigente del Comune di Rimini, siglata dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 3/8/2020;

Richiamato l'articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- l'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali;
- l'articolo 40 comma 3 quinquies, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa;
- l'articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria vanno certificate dai Revisori dei Conti;
- l'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio richiesto anche dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale dirigente ed in particolare:

- l'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999;
- l'articolo 1, comma 3, lettera e) e comma 6 del CCNL 12 febbraio 2002;
- l'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006;
- l'articolo 4 del CCNL 14 maggio 2007;
- l'articolo 16, comma 1 e 4 del CCNL 22 febbraio 2010;
- l'articolo 5, comma 1 e 4 del CCNL 3 agosto 2010;

Vista l'ipotesi di CCNL del Personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 16 luglio 2020 nella quale viene stabilito che le nuove regole sulla costituzione del fondo e la conseguente destinazione entreranno in vigore a partire dall'anno successivo a quello della stipula del contratto e quindi non si applicano per il 2020;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

Richiamata la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 ed in particolare:

- l'articolo 14 comma 7 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'articolo 9, comma 2 bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che: "A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Visti:

- l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'articolo 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che, abrogando l'articolo 1 comma 457 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 riforma nuovamente la disciplina relativa ai compensi professionali per gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche prevedendo nuovi criteri generali di riparto nonché nuovi tetti ai predetti compensi professionali, a far data dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione;
- il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni (c.d. nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che abroga il D.Lgs. 163/2006 e all'art. 113 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche escludendo il personale con qualifica dirigenziale dalla ripartizione di tali incentivi;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNI DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

- l'art. 33 co.2 del D.L. 34 del 30/04/2019 in base al quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del DL 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018" e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- l'art. 1 comma 1091 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 che prevede che comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento (che per il Comune di Rimini è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 431 del 30 dicembre 2019), prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 maggio 2015, n. 20 avente ad oggetto "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013";

Richiamata la certificazione in data 13 ottobre 2017, acquisita al protocollo generale in data 17 ottobre 2017 che sostituisce quella rilasciata in data 3 settembre 2015 relativa all'ammontare della decurtazione permanente (pari a € 413.044,92) da operare ai fondi del salario accessorio del personale dirigente a decorrere dall'anno 2015, rilasciata dal precedente Organo di Revisione;

Visti gli atti inerenti alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020 e precisamente la deliberazione di Giunta comunale in data 28 luglio 2020, n. 201;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

Precisato che con determinazione del responsabile dell'U.O. gestione economica e previdenziale risorse umane del 17 ottobre 2017, n. 2331 è stato rideterminato il fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 Area della dirigenza per gli anni dal 2011 al 2016;

Precisato inoltre che:

- l'art. 33 comma 2 del D.L. in data 30 aprile 2019, n. 34 e il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo del precitato art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, sono intervenuti sulle modalità di calcolo del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- se necessario, con successivo atto sarà ridefinito il fondo del salario accessorio del personale dirigente dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 33 co.2 del D.L. 34 del 30/04/2019" e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in base al numero dei dirigenti in servizio alla data del 31/12/2020;

Verificato che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa è rispondente alle regole dettate in materia di contrattazione nazionale ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni che dettano limiti all'incremento dei fondi per le risorse decentrate;

Richiamata la propria certificazione in data 22 luglio 2020, acquisita al protocollo generale in data 24 luglio 2020 prot. n. 191478, inerente alla compatibilità legislativa e contrattuale della costituzione delle risorse decentrate del personale dirigente dell'anno 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale in data 19 dicembre 2019 n. 81 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2020 – 2022;

Precisato che:

- l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni (l'Ente non si trova nella condizione di ente dissestato nè in predissesto con richiesta di attivazione del fondo di rotazione di cui al titolo VIII, parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come dichiarato nella nota del Ragioniere Capo in data 7 aprile 2020 prot. n. 92004 e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, così come previsto dall'articolo 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance, in quanto dispone di un rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, coerente con i principi dettati dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato da ultimo con deliberazione di

